



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza del giorno 19 settembre 2023 sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **R.G. 8376/2020**

promossa da

_____, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Messineo come da procura in atti.

-ricorrente-

contro

_____, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. _____ come da procura in atti

-resistente -

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 29/12/2020 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente dell' _____ di Catania dal 01/07/1991 fino al 31/10/2019, data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di sue dimissioni per giusta causa, ha esposto che, con deliberazione n. 226 del 11/11/2011, l'Istituto resistente, preso atto delle conciliazioni sindacali stipulate con alcuni dipendenti, tra cui lo stesso ricorrente, aveva riconosciuto agli stessi l'adeguamento dello status giuridico-economico conseguente all'equiparazione di tale personale con quello dell' _____, con decorrenza retroattiva da maggio 2002, nonché la transazione degli effetti giuridico economici con decorrenza da gennaio 2005/dicembre 2010, autorizzando l'erogazione delle somme concordate per detto periodo e le spese per l'adeguamento dei livelli retributivi per il 2011.



Ha aggiunto che, con deliberazione n. 42 del 03/06/2014, l'I.P.A.B. aveva deciso di revocare in autotutela la deliberazione n. 226 del 11/11/2011 e di ristabilire lo status giuridico ed economico del personale interessato dalle procedure transattive, richiamando le note dell'Assessorato Regionale della Famiglia, con cui questo aveva sollecitato l'Istituto alla revoca di detto atto deliberativo contestandogli di aver con esso operato una *“progressione economica orizzontale del personale dell'ente in assenza di criteri selettivi e meritocratici nonché di valutazione delle attività e dei risultati raggiunti”*.

Ha esposto che, successivamente, con determinazione del Segretario Generale dell'I.P.A.B. n. 3 del 15/07/2014, in esecuzione della predetta deliberazione, è stato disposto di provvedere al reinquadramento del personale *“nella categoria giuridica ed economica acquisita con il D.D.G. n. 1438 del 08/05/2007 che ha dato esecutività all'atto deliberativo n. 68 del 27/02/2007, a decorrere dal 01/08/2014”* e, con successiva determinazione del Segretario Generale n. 11 del 08/10/2014 è stato dato mandato al Responsabile del Settore economico-finanziario di procedere *“con il recupero delle somme indicate nella tabella di cui in premessa a decorrere dagli emolumenti relativi al mese di ottobre 2014”*, con conseguente avvio del procedimento di recupero di quanto versato ai dipendenti interessati dalla delibera n. 226 del 11/11/2011, attuato nei confronti del ricorrente tramite trattenute mensili di € 24,65 dallo stipendio dal mese di ottobre 2014 per 10 anni.

Il ricorrente ha, quindi, lamentato l'illegittimità della deliberazione n. 42 del 03/06/2014 e delle conseguenziali determinazioni del Segretario Generale dell'I.P.A.B. sopra richiamate, perché adottate in violazione delle norme e dei principi regolatori dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art 2, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e quindi inficiate da assoluta carenza di potere e da manifesta illogicità.

Ha richiamato, a supporto delle proprie ragioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, deducendo che la deliberazione n. 226 del 11/11/2011 e i verbali di conciliazione costituivano normali atti di gestione privatistica del rapporto di lavoro che l'I.P.A.B. non poteva annullare in autotutela.

Ha aggiunto che, inoltre, nel caso di specie non era configurabile alcuna nullità per violazione di norme imperative da parte dei summenzionati atti, precisando che essi non avevano dato luogo a nessun riconoscimento di progressioni economiche orizzontali in favore del personale dell'Ente – invero già disposte con le precedenti deliberazioni n. 130 del 01/04/2004, n. 215 del 27/06/2005 e n. 90 del 13/3/2006, ed effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dal CCNL, come affermato dallo stesso I.P.A.B. nella propria nota n. 2073 del 09/08/2012.

Ha esposto che con sentenza n. 909 del 01/03/2019, resa da questo Tribunale, è stata dichiarata l'illegittimità della delibera n. 42 del 03/06/2014 e delle determinazioni del Segretario Generale



dell'I.P.A.B. n. 3 del 15/07/2014 e n. 11 del 08/10/2014 e ha richiamato la deliberazione conseguentemente adottata dal Commissario Straordinario dell'I.P.A.B. n. 26 del 27/05/2019, con cui è stato disposto, di adeguare, in favore del personale dell'Ente interessato da detta sentenza, il trattamento economico acquisito in virtù di essa.

Ha aggiunto di aver inoltrato, il 30/11/2019, istanza per l'estensione nei propri confronti degli effetti della predetta sentenza e successivamente, con pec del 21/05/2020, atto di intimazione e messa in mora, rimasti tuttavia privi di riscontro, censurando quindi la condotta dell'Istituto anche sotto il profilo della violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A, e lamentando il conseguente danno ingiusto patito.

Ha infine lamentato l'illegittimità della condotta dell'I.P.A.B., estrinsecatasi nella revoca della deliberazione n. 226 del 11/11/2011 e in reiterati atti vessatori ai suoi danni – consistenti in ritardi nei pagamenti degli stipendi e provvedimenti disciplinari – causa di gravi danni patrimoniali e alla salute del ricorrente, affermando di essere stato pertanto costretto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa in data 31/10/2019.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo *“dire e dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa, illegittimo ed indebito l'operato dell'I.P.A.B. “Azienda Gioeni”, con sede a Catania, via _____ e, per l'effetto, annullare e/o dire nulli, con qualsiasi formula, la deliberazione n. 42 del 3.6.2014, con cui è stata annullata la deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, nonché le successive e conseguenti determinazioni del Segretario Generale n. 3 del 15/07/2014 e n. 11 del 08/10/2014, con le quali l'I.P.A.B. ha disposto l'azione di recupero illegittima; per l'effetto, dire e dichiarare tuttora validi ed efficaci tra le parti gli accordi tra esse stipulati in sede sindacale l'11.11.2011 e la deliberazione n. 226 di pari data, che recepì tali accordi; conseguentemente, condannare l'I.P.A.B. _____”, in persona del legale rappresentante p.t., a ristabilire la situazione giuridico-economica del ricorrente scaturita dagli accordi transattivi stipulati in sede sindacale l'11.11.2011 e dalla delibera n. 226 di pari data; nonché condannarla a versare al ricorrente le differenze retributive medio tempore maturate ed a restituirgli le somme recuperate mensilmente, maggiorandole di rivalutazione monetaria e d'interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo; in via subordinata, dire e dichiarare indebito il recupero delle somme versate al ricorrente in attuazione degli accordi stipulati in sede sindacale l'11.11.2011, con conseguente condanna dell'I.P.A.B. alla restituzione delle somme medio tempore recuperate, con maggiorazione di svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo; condannare _____”, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno ingiusto cagionato al ricorrente omettendo di rispondere alle istanze da egli avanzate per l'estensione in suo favore degli effetti della sentenza n. 909/2019 di codesto Tribunale:*



valutandoli e liquidandoli in via equitativa ex art 1226 c.c.; condannare l'I.P.A.B. "A. Gioeni", in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni professionali ed esistenziali cagionati al ricorrente costringendolo a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa attraverso gli atti ed i comportamenti illegittimi e vessatori descritti in narrativa: valutando e liquidando tali danni in via equitativa ex art 1226 c.c.; condannare, infine, , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento integrale delle competenze di lite liquidandole ex DD.MM. nn. 55/14 e 37/18".

Instauratosi il contraddittorio si è tempestivamente costituito l'Istituto resistente in data 22/07/2021, con memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, spiegando le proprie difese volte al rigetto del ricorso e, segnatamente eccependo la nullità della transazione stipulata tra le parti per violazione delle regole di legge delle Progressioni Economiche Orizzontali, affermando l'avvenuta elusione, tramite un atto negoziale individuale, delle norme di legge e del CCNL sul carattere selettivo delle PP.EE.OO. e precisando che è illegittimo ogni riconoscimento di categoria superiore nel pubblico impiego che non avvenga tramite concorso ovvero tramite c.d. selezioni verticali.

Ha quindi aggiunto che è pertanto legittima l'attività di autotutela della P.A. e conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte sulla base di una transazione adottata in violazione di norme imperative.

In via riconvenzionale ha dedotto la nullità della transazione *inter partes* e il proprio diritto alla restituzione da parte del ricorrente di quanto da questi percepito in forza di essa,

Ha eccepito l'infondatezza della giusta causa di dimissioni del ricorrente, nonché delle pretese risarcitorie dei danni professionali ed esistenziali da questi lamentati, rilevando, in ultimo, la genericità e mancata specificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali e ha concluso chiedendo: "a) accertare e dichiarare la nullità per contrasto con norme imperative e, comunque, l'illegittimità della transazione intervenuta *inter partes* (con processo verbale di conciliazione sindacale) in data 13.4.2012, nonché di ogni sotteso atto, con cui si è concessa una progressione economica orizzontale/una categoria professionale superiore al ricorrente in assenza delle condizioni di Legge e C.C.N.L. di comparto applicato al rapporto di lavoro; b) conseguentemente al superiore punto a) del presente petitum, accertare e dichiarare che il ricorrente, sulla base di illegittima attribuzione di progressione economica orizzontale/di una categoria professionale superiore, ha percepito indebitamente maggiori somme stipendiali, e che esse è tenuto a restituire all'Ente resistente, ovvero che quest'ultimo ha diritto a ripetere le dette somme indebitamente corrisposte; c) conseguentemente al superiore punto a) del presente petitum, accertare e dichiarare la legittimità della deliberazione n. 42 del 3.6.2014 dell'I.P.A.B. resistente, con cui è stata annullata la deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, nonché accertare e dichiarare la legittimità delle successive



determinazioni del Segretario Generale del medesimo Ente aventi n. 3 del 15.7.2014 e n. 11 del 8.10.2014”

La causa è stata istruita in via documentale.

L'udienza del 19/09/2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di estinzione per prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese economiche avanzate dal ricorrente.

Si osserva, con riferimento alle pretese economiche, che il ricorrente ha domandato la condanna dell'Istituto resistente a ristabilire la situazione giuridico-economica derivante dalla deliberazione n. 226 del 11/11/2011, revocata dalla deliberazione n. 42 del 03/06/2014 a seguito della quale è stato disposto il ripristino del precedente status e il recupero di quanto versato ai dipendenti interessati dalla delibera n. 226 tramite trattenute mensili a decorrere dal mese di ottobre 2014.

Va innanzitutto precisato - con riferimento alle trattenute operate dall'istituto resistente sulla retribuzione del ricorrente, delle quali quest'ultimo reclama la restituzione lamentando l'illegittimo operato di parte datoriale - che l'obbligazione di pagamento derivante dalla disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. è sottoposta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale propria dei crediti retributivi.

Ciò premesso, posto che il recupero delle dette somme è stato disposto con la determinazione del Segretario Generale dell'I.P.A.B. n. 11 del 08/10/2014 e che le trattenute sono state operate da parte datoriale a decorrere dalla busta paga di ottobre 2014, nessuna prescrizione decennale è maturata nel caso di specie.

Neppure è configurabile, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle pretese economiche relative alle differenze retributive *medio tempore* maturate.

Deve, infatti, rilevarsi che con mail del 30/11/2019, il ricorrente ha inoltrato all'Istituto istanza per l'applicazione estensiva della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 01/03/2019 n. 909, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della deliberazione 42 del 03/06/2014 e, per gli effetti, delle determinazioni del segretario generale n. 3 del 15/07/2014 e n. 11 dell'8/10/2014 (cfr. doc. 13 fascicolo parte ricorrente) .

Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio su analoghe fattispecie e alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole



anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 909/2019, emessa in data 01/03/2019 nel proc. n. 11595/2014 R.G. – est. dott. G. Di Benedetto; cfr. altresì sentenza n. 634/2021 emessa in data 10/02/2021 nel proc. n. 8870/2015 R.G – est. dott. M. Fiorentino)

Nel caso di specie, il ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando l'illegittimo ed indebito operato dell'I.P.A.B. "Ardizzone Gioeni" il quale, con deliberazione n. 42 del 03/06/2014 ha annullato la precedente deliberazione n. 226 dell'11/11/2011 - che aveva attribuito al ricorrente stesso, e agli altri dipendenti da essa interessati, lo status giuridico ed economico scaturente dagli accordi sindacali stipulati in precedenza tra le parti (rilevandosi al riguardo che la conciliazione sindacale afferente il ricorrente è quella del 13/04/2012 – come allegato da parte resistente – e sottolineandosi al contempo la sostanziale identità di contenuto con la conciliazione del 11/11/2011 e quindi l'assoluta sovrapponibilità della fattispecie in esame con quella oggetto dei procedimenti richiamati e già decisi da questo Ufficio) - chiedendo quindi di accertare la nullità di tale deliberazione n. 42 (e delle successive e conseguenti determinazioni del Segretario Generale) e di ripristinare la situazione giuridico economica ad essa preesistente.

Tanto premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Catania n. 909/2019: *"Ciò posto, nel merito, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione. A tal fine, occorre delibare la legittimità delle conciliazioni in sede sindacale stipulate tra le parti l'11.11.2011, della conseguente deliberazione dell'IPAB n. 226 dell'11.11.2011 e, quindi, della successiva deliberazione n. 42 del 3.6.2014 con cui parte resistente, sulla base delle richieste in tal senso rivolte dall'Assessorato Regionale competente, ha revocato in autotutela ex art. 21 quinquies l. 241/1990 l'anzidetta deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 (cfr. doc. nn. 8, 9 e 10 di parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 3 e 6 di parte resistente).*

Con la citata deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, in particolare, l'Ipab aveva deliberato di "1) Prendere atto delle conciliazioni dell'11/11/2011 coordinate dai delegati funzionari dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, come da verbali che si allegano al presente atto per farne parte integrante, relative alla transazione richiesta dal personale di ruolo dell'Ente tendente ad ottenere, con decorrenza retroattiva dal mese di maggio 2002, l'efficacia dell'atto inerente l'equiparazione giuridica ed economica al Personale dell'1", già adottata con deliberazione n. 68 del 27/02/2007 ed applicata dall'1/5/2007. 2) Prendere atto che il riconoscimento giuridico ha decorrenza maggio 2002 e che l'Ente accetta la transazione degli effetti giuridico/economici con decorrenza dal periodo gennaio 2005 / dicembre 2010 comprensiva della regolarizzazione contributiva, per la quota parte a carico dell'Ente, a far data dal 01/01/2005. 3) Autorizzare la spesa, di cui all'allegato 1, relativa all'adeguamento per l'anno corrente dei livelli



retributivi sul Cap. 17 Art. 1 del Bilancio di Previsione 2011 "Retribuzioni Personale (comprese prestazioni a scavalco e CO.CO.CO.)", ove esiste in atto la necessaria disponibilità. 4) Autorizzare la spesa, di cui all'allegato 1, relativa alla erogazione della transazione inerente il periodo gennaio 2005 / dicembre 2010, comprensiva della regolarizzazione contributiva a carico dell'Ente, che verrà dilazionata in 10 anni ed imputata su un capitolo/articolo da istituire a partire dal Bilancio di Previsione 2012 sino al Bilancio di Previsione 2021. 5) Dare atto che, per i dipendenti che non hanno partecipato, in data odierna (11/11/2011) alla conciliazione, è stato assunto impegno di spesa a cura dell'ufficio di ragioneria per cui si procederà alla liquidazione delle relative somme non appena gli stessi sottoscriveranno, se lo vorranno, la conciliazione con l'Amministrazione dell'Ente. 6) Dare atto che il presente provvedimento, essendo la diretta applicazione della deliberazione n. 68 del 27/02/2007 già approvata dall'organo tutorio con D.D.G. n. 1438 dell'8 maggio 2007, è di immediata esecuzione per cui la materia non è sottoposta al controllo dell'Organo Tutorio" (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente, cit.).

In esecuzione delle richieste rivolte in tal senso dell'Assessorato Regionale competente, come detto (cfr. doc. nn. 1 e 2 di parte resistente), l'Ipab convenuta ha disposto con deliberazione n. 42 del 3.6.2014 la revoca in autotutela della citata deliberazione n. 226 dell'11.11.2011.

In particolare, nel citato provvedimento l'Ipab resistente ha deliberato quanto segue: ".....1) Prendere atto del parere rilasciato dall'Avv. Salvatore Biancamano in data 28/05/2014 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/05/2014 con il n. 879 e ritenere, per gli stessi effetti, inequivocabilmente nullo l'atto deliberativo n. 226 dell'11/11/2011 e le transazioni in esso richiamate e stipulate tra l'Amministrazione dell'Istituto ed i lavoratori interessati; 2) Revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, così come introdotto dalla legge 15/2005, la deliberazione n. 226 dell'11/11/2011 che ha preso atto delle conciliazioni stipulate in pari data tra l'Ente ed il personale dipendente interessato e che ha disposto anche per gli accordi successivi con il restante personale di ruolo; 3) Impartire direttiva al Segretario Generale nonché al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente, per gli atti di propria competenza, finalizzati al ristabilimento dello status giuridico ed economico dei lavoratori interessati dalle procedure transattive così come cristallizzato all'esito del D.D.G. n. 1438 del 08/05/2007 che ha dato esecutività alla deliberazione n. 68 del 27/02/2007....." (cfr. doc. n. 10 di parte resistente, cit.).

Ciò premesso, va innanzitutto osservato che, siccome incontestato tra le parti, la predetta deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non era soggetta a controllo da parte dell'organo tutorio (cfr. nota prot. n. 28534 del 20.6.2012, all. n. 1 di parte resistente, in cui lo stesso Assessorato Regionale ha evidenziato che ".....Dalla lettura dell'atto deliberativo n. 226 del 11.11.2011 allegato all'istanza, non soggetto a controllo.....").



Occorre inoltre evidenziare che, alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente nelle note conclusive, “I provvedimenti del datore di lavoro pubblico costituiscono atti di gestione di natura privatistica, onde gli stessi non sono sindacabili per contrasto col pubblico interesse, come i provvedimenti amministrativi, ma solo nei limiti consentiti dal programma negoziale e dalle relative fonti di riferimento, secondo i principi della patologia dei negozi giuridici” (cfr. C. Cass. 23060/2013).

Con la citata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha precisato e ribadito che “.....a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.: cfr. SU n. 14625/2003; Cass. n. 3880/2006) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, come in precedenza avveniva, allorché la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico.

Attraverso l'adozione, da parte del legislatore, di moduli privatistici per i rapporti d'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, gli atti compiuti dall'amministrazione datrice di lavoro nella gestione del rapporto seguono gli stessi parametri utilizzati dai datori di lavoro privati, onde rimane escluso lo svolgimento di procedimenti o l'emanazione di atti assoggettati alle forme del diritto amministrativo (ad es. il procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990) anche ai fini di autotutela. Ciò non toglie che la stessa amministrazione, nell'esercizio di un potere privato e attraverso atti di natura negoziale, cioè adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato, non possa correggere errori di legittimità (cfr. Cass. 24 ottobre 2008 n. 25761, 17 settembre 2008 n. 23741, 8 aprile 2010 n. 8328, 3 marzo 2011 n. 5139, 12 gennaio 2012 n. 240) in cui sia incorsa.....” (cfr. C. Cass. 23060/2013, cit., in motivazione)..

Nella specie, i verbali di conciliazione in sede sindacale e la conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 vanno quindi considerati atti di gestione del rapporto di natura privatistica “e, dunque, in quanto tali, non sindacabili per contrasto col pubblico interesse, come i provvedimenti amministrativi, ma nei limiti consentiti dal programma negoziale e dalle relative fonti - legali e contrattuali - di riferimento e, quindi, non alla stregua dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma secondo quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all'attività paritetica della pubblica amministrazione.....” (cfr. C. Cass. citata).



Stante quanto sopra, va dunque esaminata la questione concernente la – eventuale – nullità delle conciliazioni in sede sindacale dell'11.11.2011 e della conseguente deliberazione n. 226 di pari data, laddove in contrasto con norme imperative nella parte in cui hanno attribuito ai dipendenti progressioni economiche orizzontali relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2009 senza alcun procedimento selettivo concorsuale e senza alcuna verifica dei risultati.

Al riguardo, occorre premettere che non vi è specifica contestazione tra le parti in merito all'effettuazione – in generale – delle progressioni economiche orizzontali relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2009 da parte dell'Ipab resistente, siccome peraltro risultante dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente: deliberazione n. 130 dell'1.4.2004 con cui è stata autorizzata – tra l'altro – “con decorrenza febbraio 2004, la seconda progressione economica orizzontale per il personale in servizio”, determinazione n. 215 del 27.6.2005 con cui è stata autorizzata – tra l'altro – “con decorrenza gennaio 2005, la terza progressione economica orizzontale per il personale in servizio”, determinazione n. 90 del 13.3.2006 con cui è stata autorizzata – tra l'altro – “con decorrenza gennaio 2006, la quarta progressione economica orizzontale per il personale in servizio”).

Ciò che qui viene in contestazione, invece, è la contrarietà a norme imperative del riconoscimento agli odierni ricorrenti, sulla base dei verbali di conciliazione in sede sindacale e della conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, delle progressioni economiche orizzontali “in assenza di una effettiva selezione” con conseguente “sanatoria generalizzata” (cfr., in particolare, nota prot. n. 28534 del 20.6.2012 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, all. n. 1 di parte resistente).

Ad avviso di questo giudicante, l'assunto di parte resistente è infondato e va pertanto disatteso.

Innanzitutto, la nullità delle conciliazioni e della conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non può farsi discendere ex se da principi di “buon andamento e imparzialità dell'amministrazione”, siccome fissati in termini generali dall'art. 97 Cost.

Parimenti, nella fattispecie in esame non può assumere rilievo dirimente il richiamato art. 52 D.Lgs. 165/2001.

Ed invero, l'invocata previsione dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, nella parte in cui al co. 1 bis stabilisce che “Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. [...] La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore....”, è stata introdotta dal D.Lgs. 150/2009 ed



è entrata in vigore solamente il 15.11.2009, ovvero sia successivamente all'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali per cui è causa.

Infine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle conciliazioni in sede sindacale e della conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non può farsi discendere dalle previsioni – contrattuali – del richiamato CCNL Enti Locali del 31.3.1999.

Sul punto deve infatti evidenziarsi che, da un lato, le invocate disposizioni del CCNL non configurano norme imperative la cui violazione determina ex art. 1418 c.c. la nullità delle conciliazioni in esame e, dall'altro lato, le anzidette disposizioni sono dettate a tutela della partecipazione dei dipendenti alle progressioni economiche orizzontali secondo canoni di selettività e di imparzialità, mentre nella specie non risulta concretamente eccepita e documentata la lesione di tali principi in danno di altri dipendenti dell'IPAB specificamente individuati.

Al contrario, peraltro, la stessa IPAB convenuta ha chiarito nella nota prot. n. 2073 del 9.8.2012, in riferimento alla citata nota n. 28534 del 20.6.2012 dell'Assessorato Regionale, che “.....Tale transazione non ha comportato assolutamente il riconoscimento di progressioni economiche orizzontali a favore del personale dell'Ente in quanto le stesse sono state adottate con i relativi provvedimenti negli anni 2004, 2005, 2006 e 2009. Per quanto concerne l'invocato carattere selettivo e meritocratico per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL31/03/1999, si fa presente che le suddette progressioni economiche sono state applicate procedendo alle selezioni in ossequio agli adempimenti previsti dal CCNL e successivamente ratificate dalle organizzazioni sindacali competenti in materia. In relazione alle procedure adottate, si specifica che, a fronte di una dotazione organica di 54 unità di personale, in atto operano presso questo Ente n. 12 unità lavorative che sopperiscono alla gravissima carenza di organico con carichi di lavoro triplicati rispetto alla normalità per cui risulta evidente che ogni dipendente di questo Istituto contribuisce ad assicurare in egual misura adeguati livelli di produttività ed efficienza nei servizi espletati. Non può essere disconosciuto, infatti, che grazie all'impegno, alla responsabilità e all'abnegazione di tutti i dipendenti, l'attività istituzionale viene regolarmente assicurata ed è stata ulteriormente arricchita dall'attivazione di tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie all'apertura di un centro polifunzionale per ciechi pluriminorati, unica struttura del genere nel meridione la cui spesa è finanziata dalla Regione Siciliana e senza alcun onere a carico del bilancio di questo Ente. Alla luce delle superiori considerazioni, questa Amministrazione non poteva fare altro che valutare, sotto l'aspetto selettivo, al massimo ogni dipendente con il conforto, al riguardo, del parere delle organizzazioni sindacali competenti in materia. Si fa presente, pertanto, che questa Amministrazione non ha proceduto in assenza di criteri selettivi e quindi non ha operato alcuna sanatoria “generalizzata” in quanto che,



per le motivazioni sopra esposte, sono state osservate tutte le procedure previste dalla normativa.....

” (cfr. doc. n. 15 di parte ricorrente).

Sotto altro profilo, inoltre vanno disattese le censure di parte resistente concernenti la copertura finanziaria degli impegni economici assunti con le citate conciliazioni in sede sindacale e successiva deliberazione n. 226 dell'11.11.2011.

Al riguardo, appare sufficiente osservare che, con la citata deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, l'IPAB aveva già autorizzato “.....la spesa, di cui all'allegato 1, relativa all'adeguamento per l'anno corrente dei livelli retributivi sul Cap. 17 Art. 1 del Bilancio di Previsione 2011 “Retribuzioni Personale (comprese prestazioni a scavalco e CO.CO.CO.)”, ove esiste in atto la necessaria disponibilità” e per il resto aveva autorizzato “.....la spesa, di cui all'allegato 1, relativa alla erogazione della transazione inerente il periodo gennaio 2005 / dicembre 2010, comprensiva della regolarizzazione contributiva a carico dell'Ente, che verrà dilazionata in 10 anni ed imputata su un capitolo/articolo da istituire a partire dal Bilancio di Previsione 2012 sino al Bilancio di Previsione 2021.....” (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente, cit.), in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte resistente (tale circostanza, peraltro, non è stata neppure evidenziata dall'Assessorato Regionale competente nella citata nota prot. n. 28534 del 20.6.2012, all. n. 1 di parte resistente).

Infine, pur trattandosi di deduzione non espressamente formulata dall'Ipab nella propria memoria difensiva, appare opportuno evidenziare che tanto le conciliazioni in sede sindacale dell'11.11.2011 quanto la conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non hanno violato l'art. 9 co. 21 D.L. 78/2010, conv. con mod. dalla l. 122/2010, secondo cui “21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

Ed invero, mentre la citata disposizione concerne esclusivamente “le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e



2013”, le progressioni economiche orizzontali richiamate nella deliberazione n. 226 dell’11.11.2011 concernono esclusivamente gli anni 2004, 2005, 2006 e 2009 e, quindi, si sottraggono alle limitazioni previste dalla richiamata norma di legge.

Stante quanto sopra, in definitiva, sia le conciliazioni in sede sindacale stipulate tra le parti in data 11.11.2011 sia la conseguente deliberazione dell’IPAB n. 226 dell’11.11.2011 devono ritenersi legittime e dunque ancora validi ed efficaci.

Va invece annullata, giacché illegittima, la deliberazione n. 42 del 3.6.2014 con cui l’IPAB convenuta ha revocato in autotutela la precedente deliberazione n. 226 dell’11.11.2011.

Conseguentemente, è altresì illegittima l’azione di recupero intrapresa dall’IPAB e, pertanto, la predetta parte va condannata a restituire ai ricorrenti le somme medio tempore recuperate e a corrispondere le differenze retributive loro spettanti sulla base delle conciliazioni in sede sindacale e della deliberazione n. 226 dell’11.11.2011, oltre accessori come per legge” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 909/2019, cit.).

Da quanto sopra, discende la fondatezza della domanda di parte ricorrente in merito all’annullamento della deliberazione n. 42 del 03/06/2014 e delle successive e conseguenti determinazioni del Segretario Generale n. 3 del 15/07/2014 e n. 11 del 08/10/2014, nonché della domanda di dichiarazione di validità ed efficacia delle conciliazioni sindacali e della deliberazione n. 226 del 11/11/2011 adottata dall’I.P.A.B. in recepimento di tali accordi, con conseguente illegittimità dell’azione di recupero e obbligo dell’Istituto di corresponsione delle differenze retributive *medio tempore* maturate.

Vanno, invece, rigettate le pretese risarcitorie del danno avanzate da parte ricorrente rilevandosi, in primo luogo, che nessun danno ingiusto può essere da questi lamentato per la mancata estensione in suo favore degli effetti della sentenza del Tribunale di Catania n. 909/2019, non essendo il ricorrente parte del procedimento nell’ambito del quale essa è stata emessa e quindi restando estraneo ad essa. Va inoltre rigettata la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni professionali ed esistenziali lamentati dal ricorrente in quanto generica, non avendo questi dato prova di condotte vessatorie di parte datoriale né del nesso eziologico tra le stesse e le dedotte conseguenze dannose, ritenendosi del tutto insufficiente a tal fine la produzione di certificati medici dai quali si evincono genericamente “stress emotivi e lavorativi”, insufficienti ai fini della prova di un nesso causale con la supposta illecita condotta datoriale.

Venendo all’esame della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, volta alla dichiarazione di nullità della transazione intervenuta *inter partes* con verbale di conciliazione sindacale, e di indebita percezione di maggiori somme stipendiali da parte del ricorrente, con



conseguente condanna di questo alla restituzione delle stesse a parte datoriale, ritiene questo giudice che sia infondata e vada rigettata.

Alla luce delle argomentazioni riportate nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 909/2018 e qui recepite, è infatti accertata la legittimità delle conciliazioni in sede sindacale stipulate tra le parti in data 11/11/2011 e della deliberazione dell'IPAB n. 226 dell'11/11/2011.

Si precisa al riguardo che la conciliazione sindacale afferente il ricorrente è quella del 13/04/2012 – come allegato da parte resistente – sottolineandone al contempo la sostanziale identità di contenuto con la conciliazione del 11/11/2011 (come si evince dallo stesso accordo nel quale è riportato “*il medesimo accordo è già stato stipulato con altri lavoratori dell'istituto in data 11 novembre 2011*”- cfr. doc. 3 fascicolo parte resistente), restando pertanto invariato il giudizio di legittimità della stessa. Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui sopra.

L'Ente datore di lavoro va, quindi, condannato a versare le differenze retributive dovute con riferimento alla posizione giuridico economica del ricorrente anteriore alla delibera n. 42 del 03/06/2014, e *medio tempore* maturate fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. Lo stesso ente va, altresì, condannato alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto mensilmente dalle retribuzioni, oltre interessi da computarsi, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e mancando la prova della mala fede della ricorrente, dalla data della domanda al saldo.

In ragione della complessità della fattispecie nonché dell'accoglimento parziale del ricorso le spese possono esser integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;

dichiara l'illegittimità della deliberazione dell'IPAB n. 42 del 03/06/2014 nonché la validità ed efficacia delle conciliazioni in sede sindacale stipulate tra le parti in data 11/11/2011 e della deliberazione dell'I.P.A.B. n. 226 dell'11/11/2011;

dichiara illegittime le decurtazioni stipendiali operate dall' I'Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni di Catania e per l'effetto condanna l'I.P.A.B. in persona del suo legale a versare le differenze retributive *medio tempore* maturate e a restituire le somme indebitamente prelevate, oltre interessi come in parte motiva;

rigetta nel resto;

spese compensate

Catania 02/10/2023



IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Federica Amoroso

